



IL CORPO DI PADRE PIO NON SI TOCCA

ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO L'UOMO DELLA SOFFERENZA

Corso Vittorio Emanuele, 169 – 10139 Torino
Telef. (011) 4477022 – 4475296 Fax (011) 4477022
E-mail: traversi_francesco@fastwebnet.it
Sito internet: www.associazionepropadrepio.it

AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI C/O TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE EX ART. 410 C.P.P.

Proc. Pen. n° 3506/08 R.G. N.R.

Proc. Pen. n° 2788/08 R.G. G.I.P.

Ill.mo Giudice Dott. Salvatore CASIELLO,

Il sottoscritto **Avvocato Francesco TRAVERSI**, nella qualità di Presidente dell'**ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L'UOMO DELLA SOFFERENZA**, nel proporre atto di **opposizione alla richiesta di archiviazione, ex art. 410 C.p.p.** espone quanto segue:

Ill.mo Giudice, con l'esercizio dell'attività forense vi sono delle occasioni in cui si possono avere divergenze di valutazione da quelle che ha la Procura della Repubblica.

Nel caso di specie, in relazione alla violazione di sepolcro, ex art.407 del C.p., e al vilipendio di cadavere, ex art. 410 del C.p., e/o quell'altro che poteva essere ritenuto dalla Procura, in ordine alla narrativa dei fatti di cui alla denuncia del 2 marzo 2008, riteniamo di non condividere quanto ritenuto dal **P.M. Dott.ssa Dominga Lucia PETRILLI**, così come si legge nelle motivazioni della richiesta di

archiviazione, sulla circostanza che, **avendo gli indagati ottenuto le prescritte autorizzazioni, non sussisterebbe il *fumus delicti*.**

L'**ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L'UOMO DELLA SOFFERENZA** ritiene che il P.M. sia in errore, in quanto ha voluto dare fondamento alle autorizzazioni, anziché dare senso e valore alla volontà di **Padre Pio**, in quanto non sussisteva alcun presupposto canonico per la condotta posta in essere da **monsignor D'AMBROSIO** e dai Frati coindagati, nella notte del 2-3 marzo 2008, quando è stato violato il sentimento di pietà dei fedeli e dei figli spirituali di **Padre Pio**.

I frati **hanno il privilegio di godere dei bei benefici conseguenti l'opera creata da Padre Pio, il quale, per la misericordia infinita del Padre Creatore, ha portato nel Suo corpo i segni del martirio, a cui venne sottoposto Gesù, quale fonte di salvezza per l'umanità.**

Padre Pio, dal **20 settembre 1918**, giorno in cui si manifestarono le **STIGMATE**, al giorno del suo decesso, in data **23 settembre 1968**, è stato un problema per alcuni prelati della Chiesa.

Per tale causa, con accanimento, è stato gratuitamente perseguitato.

Nel **primo periodo**, da Monsignor **Pasquale GAGLIARDI**, Arcivescovo di Manfredonia, il quale era inquieto per l'attività apostolica di **Padre Pio**, in quanto turbava la sua **vita scellerata, prodiga e blasfema, idem per la condotta di alcuni canonici, che gestivano alcune parrocchie in San Giovanni Rotondo.**

Venne perseguitato anche per fatti riconducibili a **Padre Agostino GEMELLI, psichiatra, vanaglorioso**, il quale, falsamente, attestò in una relazione che le **STIGMATE** erano frutto di una mente malata.

Per quanto sopra, **Padre Pio**, di fatto, venne segregato dall'anno 1924 fino al 16 luglio 1933, giorno in cui egli poté rincontrare i fedeli ed esercitare il ministero sacerdotale, quale dono di **Dio Padre**, per la salvezza degli uomini a mezzo della conversione.

Successivamente, da **Monsignor Guglielmo BORTIGNON**, arcivescovo di Padova, il quale, a seguito della **questione Giuffrè** del 1960 (**detto banchiere di Dio**, in quanto prometteva di raddoppiare le somme che gli venivano consegnate e che **fallì miseramente** - e con esso molti religiosi falliti - che si coprono dell'abito della chiesa per sporcare la **Nostra Madre Chiesa**), nel buio della notte, si recò nel **Convento di Santa Maria delle Grazie, a San Giovanni Rotondo, ordinò a Padre Pio**, in virtù dell'obbedienza dovuta quale superiore, di porre a sua disposizione **tutte le offerte ricevute dai fedeli** per ottemperare

alla richiesta di restituzione delle somme ai fedeli, che gli erano state consegnate a titolo di deposito fiduciario.

Padre Pio rispose che la sua pettina era vuota, perché povero e che non poteva mettere a disposizione le offerte dei fedeli in quanto erano necessarie **per ultimare le opere di edilizia nella Casa sollievo della Sofferenza** e che non pagare debiti altrui.

Padre Pio, a seguito di detto rifiuto, subì la **seconda persecuzione**, venne privato di ogni rapporto con fedeli e figli spirituali e gli venne impedito di celebrare la S. Messa pubblica.

Sostanzialmente gli venne impedito di esercitare il ministero sacerdotale per circa **quattro anni**.

Padre Pio è stato disprezzato e perseguitato da quei personaggi della Chiesa che gli hanno sottratto la sua opera nell'anno 1964, con **violenza fisica e morale**, e, dai suoi superiori dell'epoca della seconda persecuzione, venne indotto a sottoscrivere l'atto di cessione della proprietà della Casa Sollievo della Sofferenza.

A seguito di quanto sopra, a **Padre Pio** venne restituito un granello di dignità.

Ciò premesso, si fa rilevare all'**Ill.mo Giudice**, che la volontà di **Padre Pio era stata accolta**, così come emerge dalla **lettera testamento del 12 agosto 1923**, con la quale il Padre affermava: **“esprimo il mio desiderio che, ove i miei superiori non si oppongano, le mie ossa siano composte in un tranquillo cantuccio di questa terra”** (doc. n° 1, il cui originale si trova nella stanza del Sindaco del comune di San Giovanni Rotondo).

Il **Padre Guardiano Clemente** da Santa Maria Superiore, Superiore del Convento di Santa Maria delle grazie, a seguito del decesso di **Padre Pio**, in data **23 settembre 1968**, chiedeva ed otteneva **l'autorizzazione alla tumulazione del Padre nella cripta di Santa Maria delle Grazie**, che avveniva in data **26 settembre 1968**.

A detto riguardo, la **Suprema Corte di Cassazione – Prima Sezione Civile**, con sentenza n° **12143/06** del **23 maggio 2006**, ha statuito che ogni persona fisica può scegliere, in assoluta libertà, le modalità e il luogo della propria sepoltura.

La **Suprema Corte** ha posto in evidenza che l'**art. 587, comma secondo, Cod. Civ.** consente che nelle disposizioni testamentarie possano essere inserite **ultime volontà di carattere non patrimoniale, tra le quali il luogo ove si intende essere sepolti**.

In particolare, **Padre Pio**, con il testamento del **12 agosto 1923**, manifestava “**...che, ove i miei superiori non si oppongano, le mie ossa siano composte in un tranquillo cantuccio di questa terra**”.

Nel caso *de quo*, sussiste pertanto **un atto scritto, una disposizione testamentaria** che manifesta in maniera evidente la volontà di **Padre Pio**, con il quale conferiva mandato *post mortem* ai suoi superiori di dare attuazione alla sua volontà.

Poiché **Padre Guardiano Clemente** da Santa Maria Superiore richiese ed **ottenne l'autorizzazione alla tumulazione nella Cripta di Santa Maria delle Grazie**, venne dato compimento alla **volontà testamentaria di Padre Pio del 12 agosto 1923**.

Il **Padre Guardiano Clemente** da Santa Maria Superiore, a seguito della tumulazione del corpo di Padre Pio nel Sepolcro, fece collocare un epitaffio nella Cripta avente il seguente tenore:

“Questa cripta scavata in sottomurazione tra le fondazioni della chiesa superiore fu benedetta ed aperta al pubblico il 22 settembre 1968. Con la generosità dei fedeli fu voluta dai confratelli cappuccini per Padre Pio da Pietrelcina al secolo Francesco Forgone nato il 25 - 5 - 1887 e morto il 23 - 9 - 1968 perché offrì tranquillo riposo alle sue spoglie mortali in attesa dell’Alba di Gloria” (doc. n° 2).

Si fa rilevare che il Vaticano, **due giorni dopo la morte di Padre Pio**, inviò **tre medici** presso il Comune di **San Giovanni Rotondo**, i quali chiesero al **Sindaco Prof. Dott. Giuseppe SALA**, già medico personale di **Padre Pio**, esibendo decreto dell'allora **Sostituto della Segreteria di Stato del Vaticano**, **Monsignor Giovanni BENELLI**, al fine di eseguire **l'autopsia** del corpo di **Padre Pio**.

Il **Prof. Dott. Giuseppe SALA**, nella sua qualità di Sindaco, oppose netto rifiuto alla succitata richiesta, invitando i delegati ad allontanarsi da **San Giovanni Rotondo**, affermando: **“il corpo di Padre Pio non si tocca”**.

I periti, preso atto della netta determinazione del Sindaco **Prof. Dott. Giuseppe SALA**, si allontanarono.

Monsignor Giovanni BENELLI, nella sua qualità, nel mese di **Novembre 1968**, dopo circa **due mesi dal decesso di Padre Pio**, inviò dei tecnici, guidati dal **Dott. ALECCE**, al fine di eseguire **l'imbalsamazione** del corpo di **Padre Pio**.

Anche in questa occasione, a seguito della sollevazione del clamore popolare Sangiovese, al grido **“Padre Pio non si tocca”**, il Sindaco **Prof. Dott. Giuseppe SALA** oppose netto rifiuto.

Venne respinto ogni tentativo di apertura e di manipolazione del corpo di **Padre Pio**.

Monsignor Giovanni BENELLI, nella sua qualità di **Sostituto Segretario di Stato della Città del Vaticano**, nel **Maggio 1973**, firmò **due decreti**, con i quali veniva disposto il trasferimento della tomba di **Padre Pio** dalla cripta del **Santuario di Santa Maria delle Grazie** alla **Casa Sollievo della Sofferenza, di proprietà del Vaticano**.

Anche in questa circostanza, i fedeli e la popolazione Sangiovese si opposero violentemente a detta determinazione del **Vaticano**.

L'ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L'UOMO DELLA SOFFERENZA fa inoltre rilevare che non sussisteva alcun presupposto giuridico per la riesumazione di **Padre Pio**, in quanto il **Sommo Pontefice Giovanni Paolo II**, nella fase dell'accertamento delle virtù eroiche di **Padre Pio**, **non ritenne necessaria la prova della riesumazione**, e, per tale causa in data **2 maggio 1999**, in Piazza San Pietro, beatificava **Padre Pio da Pietrelcina** e, in data **16 giugno 2002**, lo canonizzava, **proclamandolo Santo**.

Pertanto, non sussistendo alcun presupposto canonico per la riesumazione del corpo di **Padre Pio**, quanto avvenuto nella notte del 2-3 marzo 2008 ha la connotazione della **violazione del sepolcro** e del **vilipendio di cadavere**, e/o quell'altro reato previsto e punito dal codice penale, così come ipotizzato dall'**ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L'UOMO DELLA SOFFERENZA**.

Monsignor D'AMBROSIO ha ritenuto di seguire la strada da lui tracciata con coraggio e decisione, rifiutandosi di dare ascolto ai suggerimenti di prudenza che gli pervenivano dal Vaticano e ha rifiutato di dare un minimo di ascolto a milioni di fedeli (si evidenzia, che nel corso della trasmissione di **domenica in**, venne fatto un rilevamento telefonico, e la popolazione manifestò contrarietà alla riesumazione nella misura del 65%; nella mattinata del 17 marzo 2008, venne ripetuto il sondaggio, nel corso della trasmissione televisiva COMINCIAMO BENE, su RAI TRE, nel corso della quale il 75% degli italiani manifestò il suo disappunto per l'avvenuta riesumazione di Padre Pio, in quanto era stato violato il loro sentimento religioso di pietà nei confronti di Padre Pio).

Monsignor D'AMBROSIO, per la sua determinazione, sarà ricordato **quale il terzo persecutore post mortem di Padre Pio**, in quanto **nessun uomo può ritenere un atto di amore** ciò che ripugna le coscienze.

L'ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L'UOMO DELLA SOFFERENZA ritiene che monsignor D'AMBROSIO, dalla nomina del 2003, quale custode delle opere

di **Padre Pio**, abbia, **scientemente**, programmato la riesumazione verificatosi nella notte del **2 – 3 marzo 2008**.

Si intende porre in evidenza all'**Ill.mo Giudice**, che il **Prof. Giovanni SCARALE**, storico, unitamente ad altre persone facenti parte di un comitato, di cui il Sindaco dimissionario MANGIACOTTI Salvatore, raccolsero circa **quattro mila firme**, perché venisse indetto un referendum popolare, per la opposizione alla riesumazione e ad una eventuale traslazione nella nuova chiesa a nome di **Padre Pio**.

Per tale causa, senza il consenso popolare, nessun Sindaco della città di San Giovanni Rotondo avrebbe potuto autorizzare la **riesumazione di Padre Pio**, il quale è stato causa di visibilità, e di ricchezza per la popolazione sangiovanese **quale dono di Dio per l'umanità**.

Inoltre, si rileva monsignor D'AMBROSIO, quale **Presidente della Casa Sollievo della Sofferenza**, in data **1 giugno 2006**, dispose di **cooptare** il Dott. **Michele DI BARI** nel Consiglio di Amministrazione.

Il **Sindaco Salvatore MANGIACOTTI**, nel mese di **Agosto 2007**, venne indotto alle dimissioni dal Consiglio Comunale, prontamente venne designato il **Dott. Michele DI BARI** quale Commissario Prefettizio del Comune di San Giovanni Rotondo.

Il Dott. **Michele DI BARI**, quale componente del consiglio di amministrazione della Casa Sollievo della Sofferenza, non poteva e non doveva autorizzare la riesumazione di Padre Pio, **per ragione di conflitto di interessi**.

Per tale causa, l'**ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L'UOMO DELLA SOFFERENZA**, in data **17 marzo 2008**, rinnovava l'istanza ex art. 321 C.p.p., e chiedeva alla **Procura di Foggia** di valutare se da quanto evidenziato emergeva l'ipotesi di reato di cui all'art. 323 C.p. e/o di quell'altro reato ritenuto riconducibile alla condotta posta in essere dal **Dott. Michele DI BARI** e allegava documento della Camera di Commercio da cui emerge che il Commissario Prefettizio è parte del Consiglio di Amministrazione della Casa Sollievo della Sofferenza .

Si pone in evidenza che il P.M. ha ritenuto di non ravvisare **l'elemento del fumus delicti** nella condotta posta in essere dagli indagati, in quanto gli stessi hanno conseguito le autorizzazioni per la riesumazione.

Da quanto sopra evidenziato, emerge che l'autorizzazione è stata concessa da un **soggetto in conflitto di interessi** e pertanto non legittimato a rilasciarla e, per l'effetto, non può ritenersi legittimo ciò che è stato concesso illegittimamente.

L'ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L'UOMO DELLA SOFFERENZA ritiene la sussistenza dei reati di cui agli artt. 407 e 410 del C.p., in quanto la condotta posta in essere dagli indagati è illegittima ed ha leso **l'interesse giuridico tutelato dalla norma, ovvero il sentimento di pietà verso i defunti.** (Cass. pen., sez. III, 1 aprile 1971, n. 690)

In ordine a quanto sopra, con la riesumazione delle Spoglie di Padre Pio **è stato violato il sentimento di pietà dei fedeli e dei figli spirituali di Padre Pio**, i quali hanno manifestato la propria contrarietà alla riesumazione del Padre, in reiterate occasioni:

1) Diffida, a mezzo di racc. a.r., del 28 agosto 2007, con la quale si chiedeva a monsignor D'AMBROSIO e ai frati costituenti la commissione per la riesumazione di padre Pio, di astenersi dal porre in essere il progetto in loro animo, senza alcun cenno di riscontro, in disprezzo al sentimento della pietà dei fedeli (doc. n° 3);

2) Conferenza stampa in Foggia, in data 7 dicembre 2008, di cui i mezzi di comunicazione e di informazione diedero notizia;

3) Assemblea pubblica, in San Giovanni Rotondo, presso l'Hotel SIENA,

4) Manifestazione pubblica, in San Giovanni Rotondo;

5) Partecipazione alla trasmissione televisiva DOMENICA IN, ove, nel corso di un sondaggio, è emerso che il 65% degli italiani era contrario alla riesumazione del corpo di Padre Pio;

6) Un gruppo di fedeli di Cannobio (VB), in data **14 gennaio 2008**, trasmetteva missiva al **Sommo Pontefice BENEDETTO XVI**, con la quale chiedeva di impedire la riesumazione e la traslazione delle spoglie del Corpo Santo di **Padre Pio**, nella nuova Chiesa, definita **tempio massonico** (doc. n° 4).

7) **L'ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L'UOMO DELLA SOFFERENZA**, a mezzo comunicato del **20 gennaio 2008**, chiedeva al **Sommo Pontefice Benedetto XVI** la Sua intercessione (doc. n° 5 – senza alcun cenno di riscontro);

8) L'Accademia Universale Guglielmo Marconi, come da documento che si allega, si associa all'invocazione di milioni di fedeli: **“LASCIATE PADRE PIO DOVE SI TROVA – POICHE' IL TRASFERIMENTO NON APPROVA – IN QUELLA NUOVA, STRANA COSTRUZIONE, - CHE NON ISPIRA ALCUNA DEVOZIONE”** (doc. n° 6).

9) **L'ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L'UOMO DELLA SOFFERENZA** inoltre riceve giornalmente numerose attestazioni con la richiesta che **Padre Pio resti dov'è** (doc. n° 7 e 8), dai fedeli di tutto il mondo;

10) Sondaggio, nel corso della trasmissione televisiva su RAI TRE, del 17 marzo 2008, nel corso del quale il 75% degli italiani manifestarono il loro disappunto per l'avvenuta riesumazione di Padre Pio, in quanto era stato violato il loro sentimento religioso di pietà nei confronti di Padre Pio.

Il sentimento di pietà dei fedeli di tutto il mondo per Padre Pio è stato calpestato, e, per tale causa, è stata integrata la violazione degli artt. 407 e 410 del C.p..

Alla luce di quanto sopra, monsignor **D'AMBROSIO**, il **frate Carlo M. LABORDE**, nella sua qualità di **guardiano** del Convento dei Frati Minori Cappuccini di Santa Maria delle Grazie e **Frate Francesco COLACELLI**, nella sua qualità di Presidente della "**Commissione per la riesumazione di San Pio da Pietrelcina e 40° anniversario della sua morte**", non avevano alcun titolo e/o ragione che giustificasse la realizzazione del loro progetto di riesumazione ed esposizione delle spoglie di **Padre Pio**, in quanto detta azione costituisce **sacrilegio e violazione di sepolcro, ai sensi dell'art. 407 C.p..**

L'ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L'UOMO DELLA SOFFERENZA contesta altresì quanto sostenuto dal P.M., in ordine alla legittimità della riesumazione di **Padre Pio**, in quanto "**il gesto della ricognizione canonica rientra nella collaudata e secolare prassi della chiesa, risponde alla storica responsabilità di garantire, attraverso appropriate procedure, una prolungata conservazione del corpo del Santo per permettere anche alle generazioni che verranno la possibilità di venerare e custodire le sue reliquie**".

L'ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L'UOMO DELLA SOFFERENZA ritiene che il richiamo a quanto ritenuto secolare non abbia alcuna giustificazione giuridica, sul presupposto che **nell'Ordinamento dello Stato Italiano, non sussiste alcuna norma che autorizzi alcuno all'apertura del sepolcro**, e ne resti impunito, **né sussiste alcun trattato tra lo Stato Italiano e lo Stato del Vaticano, che giustifichi e consenta l'apertura del Sepolcro e il vilipendio di cadavere**.

In particolare, si rileva che né la legge **n° 810, del 27 maggio 1929** (concordato costituente i patti lateranensi), né le leggi **n° 121, del 25 marzo 1985** e **n° 222, del 20 maggio 1985**, che hanno abrogato i c.d. patti lateranensi, prevedono né statuiscono la facoltà dei religiosi o dei monsignori e di quant'altri, di aprire i sepolcri in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 407 e 410 del Codice Penale.

Ciò che è consentito nello Stato della Città del Vaticano, nel territorio dello Stato Italiano è reato, così come previsto e punito ai sensi degli artt. 407 e 410 C.p., e,

per tale causa **non può essere giustificato ciò che è illegittimo, in quanto compiuto in dispregio al sentimento di pietà dei fedeli nei confronti di Padre Pio**, sul presupposto che l'autorizzazione che avrebbe legittimato gli indagati è un atto illegittimo, rilasciato dal Commissario Straordinario, in conflitto di interessi, in quanto lo stesso avrebbe dovuto astenersi.

L'ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L'UOMO DELLA SOFFERENZA ha reiteratamente richiesto il sequestro delle Spoglie Sante di **Padre Pio**, al fine di ricomporle nel suo sarcofago, **per far riposare le sue spoglie mortali in quel tranquillo cantuccio desiderato** dal Padre, chiuso nel sepolcro per la venerazione dei fedeli di tutto il mondo.

Dalla documentazione rinvenuta nel fascicolo del P.M., emerge che **l'autorizzazione rilasciata dalla Congregazione dei Santi**, esclusivamente alla riesumazione, **prevede che le operazioni avessero le seguenti connotazioni:**

- formalità di apertura del sepolcro: descrizione minuziosa dello stato delle Spoglie di Padre Pio;
- ove la ricognizione canonica non possa essere completata in **un'unica sessione**, il luogo sia chiuso in modo da evitarsi qualsiasi pericolo di furto e di profanazione;
- **conservazione delle reliquie nella medesima urna o in una nuova**, in cui riporre qualunque cosa sia stata trovata nella vecchia;
- Il monsignore o un suo delegato può estrarre alcune particelle staccate dal corpo – spoglie, per soddisfare la devozione dei fedeli e le reliquie si rivestano di nuove vesti che si accordino con quelle trovate;
- L'urna deve essere chiusa con nastri consolidati con il sigillo del Vescovo.

Da quanto autorizzato dalla Congregazione dei Santi, si evince che la riesumazione **avrebbe dovuto essere eseguita contestualmente** e, se ciò non fosse stato possibile, era in ogni caso necessario garantire la tempestività, al fine di preservare le reliquie da eventuali furti e/o profanazioni.

Inoltre, si rileva che, con l'autorizzazione alla ricognizione, veniva richiesta una descrizione dettagliata delle reliquie rinvenute.

Invero, dall'atto di ricognizione (pagine 94 – 98 fascicolo P.M.) emerge una grave omissione descrittiva delle spoglie di **Padre Pio**, in quanto ne viene data una descrizione sommaria: **“il cranio e gli arti superiori si presentano in parte scheletrizzati, le restanti parti presentano invece i tegumenti adesi ai piani sottostanti e molto umide, ma suscettibili di trattamenti conservativi”**.

Da quanto sopra, **si rileva che** Congregazione dei Santi diede l'autorizzazione alla riesumazione e non al trattamento delle spoglie di Padre Pio.

Per tale causa, ogni azione postuma è illegittima, in quanto non è stata **concessa l'autorizzazione al trattamento conservativo delle Spoglie di Padre Pio** e l'omessa descrizione particolareggiata non consente di avere una conoscenza circostanziata di quanto rinvenuto nella bara contenente le Spoglie di Padre Pio.

Non ha alcuna giustificazione che le Spoglie, a decorrere **dalla notte del 2-3 marzo 2008 a tutt'oggi 7 aprile 2008**, non siano state ricomposte nell'urna e riposte nel sepolcro per la venerazione dei fedeli.

Da detta condotta si evince la reiterazione della violazione del sentimento religioso di pietà dei fedeli nei confronti di Padre Pio e la violazione delle spoglie di Padre Pio.

Inoltre, si rileva, **che monsignor D'AMBROSIO**, terminate le operazioni della riesumazione, ha comunicato ai mezzi di informazione che **le unghie di Padre Pio** erano così ben tenute come se fosse andato dalla **manicure**.

Padre Pio, l'uomo della sofferenza, per oltre cinquant'anni ha portato nel suo corpo i segni della crocifissione di Gesù: non doveva essere vilipeso con detta affermazione di Monsignor D'AMBROSIO.

L'ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO - L'UOMO DELLA SOFFERENZA richiama integralmente quanto contenuto nei seguenti atti: 1) atto di denuncia del 2 marzo 2008 e documenti allegati; 2) istanza del 11 marzo 2008 e documenti allegati; 3) istanza del 17 marzo 2008 e documenti allegati; 4) istanza del 25 marzo 2008 e documenti allegati; 5) istanza del 26 marzo 2008 e documenti allegati.

Alla luce di quanto sopra, si chiede all'**Ill.mo Giudice** di rigettare la richiesta di archiviazione proposta dal Pubblico Ministero, notificata il giorno **27 marzo 2008**, per le causali sopra esposte e disponga la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per la prosecuzione delle indagini, affinché richieda il sequestro delle Spoglie Sante di Padre Pio.

Si chiede all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito di invitare il P:M: a disporre un accertamento sulle Spoglie di Padre Pio, a mezzo di medico legale, per verificare che non sia stata sottratta alcuna reliquia del **Corpo Santo di Padre Pio**, affinché venga ricomposto nella bara, con il **Suo Saio**, con il quale venne tumulato, riposto nel sepolcro ed esposto alla venerazione dei fedeli.

L'ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO - L'UOMO DELLA SOFFERENZA designa sin d'ora il **Prof. Dottor Ciro ALBANESE, quale C.T.P.**

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Lettera Testamento del 12 agosto 1923;

- 2) Epitaffio presente nella Cripta;
- 3) Diffida dell'ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L'UOMO DELLA SOFFERENZA del 28 agosto 2007;
- 4) Missiva fedeli di Cannobio;
- 5) Comunicato Stampa ASSOCIAZIONE PRO PADRE PIO – L'UOMO DELLA SOFFERENZA del 20 gennaio 2008;
- 6) Sonetto dell'Accademia Universale Guglielmo Marconi;
- 7) Mail dei fedeli;
- 8) Lettera di gruppi di preghiera proveniente dal Belgio.

Con perfetta osservanza.

Torino, addì 6 aprile 2008